

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERGAMASCO, VERONESI, BOSSO, PREMOLI, PERRI e CHIARIELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 1969

#### Provvedimenti contro l'inquinamento delle acque

ONOREVOLI SENATORI. — Il costante aumento dei consumi di acqua e la insufficienza sempre più marcata di disponibilità atte ad assicurare i fabbisogni civili, le necessità dell'industria e dell'agricoltura pongono con il passare degli anni sempre con maggiore urgenza, la soluzione del problema di un adeguato approvvigionamento idrico.

Anche l'Italia, come del resto quasi tutti i Paesi del mondo, è particolarmente interessata a questi problemi, in quanto l'economia di intere regioni, in special modo le regioni meridionali, è strettamente vincolata alle disponibilità di acqua.

È infatti noto che nei prossimi anni le deficienze idriche assumeranno dimensioni sempre più rilevanti, tal che si presenta ormai indispensabile affrontare con decisione le molte soluzioni del problema, ivi compresa la desalinizzazione delle acque marine e salmastre che, a tutt'oggi, si presenta tra le più onerose.

Una iniziativa in questo campo di notevolissimo impegno, è stata presa dal Consiglio nazionale delle ricerche, attraverso « il programma di ricerca sull'approvvigionamento idrico con speciale riguardo alla desalinizzazione ».

È però da tenere in evidenza che il problema dell'acqua, nei suoi molteplici aspet-

ti, è quanto mai complesso e variabile da zona a zona, per cui la sola desalinizzazione delle acque salmastre non può essere considerata il toccasana della situazione. Si rende pertanto necessario indirizzare gli studi anche verso la riutilizzazione delle acque usate che, nella maggior parte dei casi, vengono sprecate, mentre potrebbero essere riutilizzate, ed attuare una migliore e più idonea disciplina degli inquinamenti in modo che si possa così evitare il deterioramento delle qualità delle acque ed impedirne la loro utilizzazione.

Com'è noto, nell'attuale legislazione italiana, le norme in materia d'inquinamento delle acque sono insufficienti, frammentarie e non coordinate, in quanto inserite in vari testi di legge che trattano, talvolta, tutt'altro argomento. Ne deriva una mancata visione di insieme delle norme stesse, circostanza questa che crea incertezze sia sulle autorità competenti ad intervenire, sia sulle modalità e i mezzi di intervento, la cui efficacia appare sempre più scarsa, specie in rapporto alla crescente espansione delle cause di inquinamento.

La tutela delle acque in Italia è affidata, in sostanza, al testo unico del 1904 e del 1905 (sulla tutela dei corsi d'acqua) e al testo unico del 1933 (utilizzo delle acque potabili) nonché, per la difesa dell'inquina-

mento delle acque, ad una vecchia legge del 1934 successivamente modificata con una legge del 1954, nella quale sono previste ammende per i responsabili dell'inquinamento delle acque potabili.

La situazione di incertezza esistente ha preoccupato e preoccupa non poco tutti i settori economici, per cui da più parti non si è mancato di rappresentare agli organi di Governo la necessità di disporre di una regolamentazione specifica, chiara ed organica in materia, che tenga conto, nella dovuta misura, di tutti gli aspetti del problema e di tutti gli interessi in gioco.

Naturalmente non va trascurato, nella formulazione delle nuove norme, di tenere in conto anche l'aspetto economico del problema, per le sue ripercussioni sui costi di produzione.

Come è noto, nel corso della passata legislatura, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge predisposto dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con tutti gli altri Ministeri interessati contenente « Norme per la tutela delle acque dagli inquinamenti ».

Detto provvedimento è stato presentato al Parlamento (Camera dei deputati, stampato n. 4869) nella seduta del 12 febbraio 1968.

Purtroppo la intervenuta chiusura della legislatura a breve distanza da tale data, non ha consentito il suo esame e la sua approvazione. Attualmente non si conosce se detto provvedimento verrà ripresentato dal Governo al Parlamento, per cui si manifesta tanto più necessario proporre con urgenza una regolamentazione della materia.

A tale necessità ottempera il disegno di legge che si sottopone al vostro esame.

In tale disegno di legge noi abbiamo previsto, innanzitutto, la costituzione di una speciale « Commissione centrale per la tutela della qualità delle acque » presso il Ministero dei lavori pubblici, alla quale dovrà essere demandata la tutela delle qualità delle acque pubbliche interne, costiere e sotterranee esistenti nel territorio nazionale.

Il disegno di legge prevede, poi, seguendo l'esempio della legislazione inglese, che

ha dato positivi risultati, la creazione, quali organi decentrati della Commissione suddetta, di uffici di bacino idrografico per ogni corso d'acqua o corpo d'acqua, composti da tecnici altamente qualificati. Detti uffici sono responsabili della conservazione della qualità delle acque nella propria area, preservandole da ogni illegittimo inquinamento od altro fattore estraneo che possa modificarne la struttura.

Per svolgere la propria attività, ciascuno ufficio dovrà disporre di un numero di tecnici proporzionato alla vastità ed importanza del bacino. Gli uffici di bacino dovranno disporre di propri laboratori per ricerche biologiche e chimiche e, ove necessario e possibile, si avvarranno dei laboratori provinciali di igiene e profilassi, nonché di altre organizzazioni scientifiche.

Compito principale di ogni ufficio di bacino dovrà essere quello di studiare tutte le caratteristiche del bacino ad esso affidato, anche in funzione dei futuri insediamenti di ordine turistico, residenziale, industriale e di tener conto anche delle necessità agricole.

Nel nostro disegno di legge abbiamo, inoltre, ritenuto necessario inserire una nuova disciplina degli scarichi di acque inquinate che contenga — sulla base di quanto già avviene in altre nazioni — la classificazione dei corsi d'acqua, al fine di stabilire le necessarie limitazioni relative allo scarico di acque inquinate, civili, agricole e industriali in relazione alle caratteristiche del corso o bacino d'acqua recipiente.

Abbiamo, infine, ritenuto indispensabile prevedere la creazione di consorzi volontari ed obbligatori tra coloro che utilizzino acque pubbliche per il miglioramento e la depurazione delle acque stesse.

Le pene proposte contro i contravventori sono tali da scoraggiare le trasgressioni, graduando le responsabilità non solo secondo la gravità dell'infrazione ma anche secondo la consistenza economica del contravventore.

Il disegno di legge che si sottopone alla vostra attenzione si sviluppa in pochi articoli semplici e chiari. Sono state rinviate al regolamento d'attuazione le norme più particolarmente tecniche, tra cui quelle per lo

stabilimento dei criteri di tollerabilità degli scarichi inquinanti i corsi d'acqua.

Onorevoli senatori, le varie misure che abbiamo illustrato nella nostra breve relazione e sulle quali richiamiamo la vostra attenzione tendono, come più volte accenna-

to, a sanare una situazione che si va facendo — se non controllata — sempre più critica. E pertanto siamo sicuri che vorrete approvare il nostro disegno di legge con la sollecitudine che la soluzione del rappresentato problema richiede.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La tutela della qualità delle acque pubbliche interne, costiere e sotterranee esistenti nel territorio nazionale, è demandata ad una « Commissione centrale per la tutela della qualità delle acque » presieduta dal Ministro dei lavori pubblici, della quale fanno parte:

un rappresentante di ciascuno dei Ministeri interessati (lavori pubblici, interno, finanze, tesoro, bilancio e programmazione economica, marina mercantile, agricoltura e foreste, trasporti e aviazione civile, industria, commercio e artigianato, partecipazioni statali, sanità, turismo e spettacolo, ricerca scientifica);

un rappresentante del Laboratorio centrale di idrologia;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un rappresentante del Servizio idrografico;

un rappresentante delle regioni;

due rappresentanti del settore industriale, due del settore agricolo, due del settore pesca, due del settore del commercio, due del settore dell'artigianato, nominati secondo le norme stabilite nel regolamento d'applicazione della presente legge;

esperti vari designati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con gli altri Ministeri interessati.

I rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato devono avere qualifica non in-

feriore a quella di ispettore generale o parificata.

Spetta alla Commissione di impartire direttive e di vigilare sull'azione degli uffici di bacino previsti dall'articolo 2, nonché di coordinare gli studi e le ricerche concernenti l'inquinamento delle acque.

I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere confermati.

#### Art. 2.

Per l'attuazione dei compiti di cui all'articolo 1 della presente legge, sono costituiti appositi « Uffici di bacino » come organi periferici della Commissione centrale.

Gli uffici di bacino esercitano la propria giurisdizione, secondo quanto disposto dal regolamento di esecuzione, su corsi d'acqua o gruppi di corsi d'acqua, su laghi o gruppi di laghi, sulle acque sotterranee.

La tutela delle acque marittime costiere rimane affidata al Ministero della marina mercantile, i cui organi periferici dovranno svolgere le attività ed iniziative di rispettiva competenza in accordo con gli uffici di bacino, applicando, ove possibile e semprechè non venga altrimenti disposto, le norme legislative e regolamentari vigenti per le acque interne.

#### Art. 3.

L'ufficio di bacino è presieduto da un direttore che è nominato dal presidente della Commissione di cui all'articolo 1 della presente legge, fra i provveditori alle opere pubbliche che hanno giurisdizione sugli uffici di bacino ed è composto da rappresentanti degli organi periferici dei Ministeri, enti, organizzazioni di cui all'articolo 1.

Il direttore di bacino può avvalersi, per specifici problemi di carattere locale, della consulenza di studiosi particolarmente versati nella materia.

#### Art. 4.

La Commissione eserciterà la tutela di cui all'articolo 1 applicando i criteri di tol-

lerabilità degli scarichi inquinanti i corsi d'acqua, i laghi e le acque sotterranee e di falda che verranno stabiliti dal regolamento.

#### Art. 5.

Ai fini di cui all'articolo precedente i corsi d'acqua, i gruppi di corsi d'acqua, i corsi di acqua artificiali, i laghi e i gruppi di laghi dovranno essere classificati a cura della Commissione di cui all'articolo 1, su proposta degli uffici di bacino competenti, in relazione alle caratteristiche fisico-geologiche e all'uso prevalente al quale le acque sono destinate, secondo i criteri disposti dal regolamento d'applicazione.

La classificazione è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta degli uffici di bacino, approvata dalla Commissione di cui all'articolo 1.

#### Art. 6.

Nessun nuovo scarico civile, industriale, agricolo e di qualunque altra natura, è consentito nelle acque di cui all'articolo 1 successivamente all'entrata in vigore della presente legge e relativo regolamento, senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio di bacino competente.

Le richieste di autorizzazione dovranno essere accolte o respinte per iscritto non oltre 90 giorni dalla loro presentazione. Contro il rigetto delle richieste, gli interessati possono presentare ricorso, anche per motivi di merito, alla Commissione centrale, la cui decisione è definitiva.

Contro le decisioni della Commissione centrale è consentito il ricorso giurisdizionale di cui all'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, delle leggi sul Consiglio di Stato.

#### Art. 7.

Gli uffici di bacino, nel caso in cui se ne manifesti la necessità, sono autorizzati a proporre e facilitare la costituzione di Consorzi facoltativi per il miglioramento e la

depurazione delle acque per uso civile, industriale, agricolo e per ogni altro uso. Gli stessi uffici di bacino hanno la facoltà di imporre alle amministrazioni locali, alle industrie, agli agricoltori, e a chiunque altro utilizzatori acque pubbliche, la costituzione di consorzi obbligatori fra gli stessi per i fini sopra ricordati.

Le modalità per la costituzione, il finanziamento, l'esercizio dei consorzi verranno indicate dal regolamento d'esecuzione.

#### Art. 8.

Le spese per la costruzione, la gestione di impianti di depurazione consortili di cui all'articolo precedente, sono ad esclusivo carico degli utenti consorziati, secondo quanto stabiliscono al riguardo nelle rispettive competenze le norme regolamentari e gli statuti dei consorzi.

#### Art. 9.

Le domande di scarico di cui all'articolo 6 della presente legge, debbono essere indirizzate agli uffici di bacino e debbono essere redatte e documentate sulla base di quanto verrà previsto dal regolamento di esecuzione.

#### Art. 10.

Chiunque contravviene alle norme stabilite contro l'inquinamento delle acque ai sensi della presente legge e del suo regolamento di attuazione è punito con la multa da lire duecentomila a lire 5 milioni, con una graduazione proporzionata alla gravità dell'infrazione e alla consistenza economica dell'impresa.

In caso di recidiva le pene sopra previste sono raddoppiate.

#### Art. 11.

Qualora le inadempienze possano costituire un serio pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica, l'autorità giudiziaria, nel

caso che sia rimasta senza effetto la diffida a far cessare l'inconveniente fatta ai responsabili dall'ufficio di bacino competente, secondo la procedura che verrà stabilita nel regolamento, potrà ordinare, su richiesta dell'ufficio di bacino medesimo, anche in via cautelativa, la sospensione dell'attività che ha determinato l'inconveniente, fino a quando tale inconveniente non risulti eliminato.

Si intendono estese alla materia disciplinata dal presente articolo le disposizioni vigenti per i procedimenti di denuncia di nuova opera e di danno temuto.

#### Art. 12.

Agli uffici di bacino sono attribuite, oltre alle competenze di cui ai precedenti articoli, anche i seguenti compiti:

sorveglianza, unitamente ai rappresentanti degli utenti, dei consorzi obbligatori e facoltativi;

sorveglianza dei corsi d'acqua con l'ausilio degli organi tecnici locali e centrali, avvalendosi anche della consulenza di tecnici o di laboratori specialistici pubblici o privati, in casi particolari.

#### Art. 13.

Le spese per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge fanno carico al Ministero dei lavori pubblici. Restano a carico dei diversi Ministeri le spese relative a studi, ricerche ed indagini secondo le rispettive competenze.

#### Art. 14.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione di cui all'articolo 1, con il concerto degli altri Ministeri interessati, provvederà alla emanazione del regolamento di esecuzione.

## Art. 15.

Le autorizzazioni per gli scarichi in acque pubbliche rilasciato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate per un anno.

Entro tale termine, gli utenti civili, industriali, agricoli e di ogni altra origine che scaricano in acque pubbliche dovranno provvedere, secondo le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento, al rinnovo delle autorizzazioni agli scarichi.

## Art. 16.

Fino a quando non si sarà provveduto alla costituzione degli organi previsti dalla presente legge, continueranno ad avere validità le norme attualmente in vigore.